

COLLEGIO DI GARANZIA STATUTARIA

Paola Garro

Il Collegio di garanzia statutaria, nell'anno 2016 si è riunito inizialmente per concludere l'iter relativo alla richiesta di abrogazione della legge regionale 28 del 2015 di cui si è relazionato lungamente nel Rapporto sulla legislazione – anno 2015.

In questa nota si ribadisce l'esito della seduta nella quale il Collegio, inizialmente, ha deliberato la regolarità delle oltre 40.000 firme depositate a corredo della richiesta referendaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 della l.r. 62/2007; successivamente, ha preso in esame la richiesta formulata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 62/2007. Tale richiesta seguiva all'approvazione da parte del Consiglio regionale di una nuova legge di riforma sanitaria (legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”) che abrogava la legge regionale 28/2015, rispetto alla quale era ancora in corso di definizione la procedura referendaria. La legge *de qua* ha abrogato la legge regionale 28/2015, oggetto del referendum, introducendo contestualmente altra disciplina della stessa materia. Al verificarsi di tale ipotesi, l'articolo 36 della legge regionale 62/2007 attribuisce al Collegio, appunto su richiesta del Presidente della Regione, il compito di stabilire se la consultazione debba aver luogo, quali siano le disposizioni oggetto del referendum e, se del caso, riformulare il quesito. Il Collegio, dopo aver proceduto anche all'audizione dei delegati dei promotori della proposta di referendum, con la deliberazione n. 3 del 25 gennaio 2016 ha dichiarato che la consultazione referendaria non può avere luogo, ritenendo che, *“anche se alcuni dei principi contenuti nella legge 84/15 non sono configgenti con quelli contenuti nella legge 28/15, ma anzi permangono, danno vita ad un assetto normativo della materia sostanzialmente diverso o, meglio, operano in un contesto normativo nuovo e diverso da quello originario (...). In definitiva il contenuto normativo essenziale della legge n. 84/2015 presenta carattere innovativo rispetto a quello previsto nella legge n. 28/2015...”*.

Nel corso della prima seduta del 2016 il Collegio ha approvato altresì le modifiche al proprio regolamento interno resesi necessarie in conseguenza delle modifiche approvate dall'assemblea legislativa alla legge regionale 34/2008.

A seguito della deliberazione del Collegio sulla non effettuazione del referendum abrogativo della legge regionale 28/2015, è stato promosso ricorso ex articolo 700 c.p.c. presso il Tribunale civile di Firenze dai delegati dei promotori del referendum abrogativo della legge regionale 28/2015. Nella seduta del 25 maggio 2016, il Collegio ha deliberato la costituzione nel giudizio *de quo*, affidando la rappresentanza e la difesa all'Avvocatura regionale.

In data 7 giugno 2016 è stato avviato un nuovo iter referendario avente ad oggetto l'abrogazione dell'articolo 34 bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Sono stati, infatti, depositati il quesito referendario, la relazione illustrativa e oltre 3000 firme autenticate.

Il Collegio, nella seduta svoltasi il giorno 11 luglio 2016, ha deliberato la regolarità delle suddette firme e l'ammissibilità del nuovo quesito referendario. L'iter referendario si è però concluso a seguito della dichiarazione, resa di recente dai promotori, del mancato raggiungimento nei termini del numero minimo di firme necessarie per la presentazione della richiesta di referendum.